



REPUBBLICA ITALIANA

42/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **60423** del registro di segreteria, proposto da *omissis*, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi, c.f. BNDPQL75P02A783K, pec avvpasqualebiondi@puntopec.it, e con lo stesso elettivamente domiciliato a Roma, Via Sistina 121, come da delega in atti;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (già Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), in persona del Ministro p.t.;

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciriaco il Grande 21, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Giannico Giuseppina, c.f. GNNGPP70B57D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, Patteri Antonella, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Preden Sergio, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it, Coretti Antonietta, c.f. CRTNNT58D53L117B, pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it e Carcavallo Lidia, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti,

avverso

la sentenza 416/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, depositata il 24 maggio 2022.

VISTI l'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 14 dicembre 2023, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi, l'avv. Faberi Francesco, in sostituzione dell'avv. Biondi Pasquale, per l'appellante e l'avv. Preden Sergio per l'Inps.

Svolgimento del processo

Con atto depositato il 13 dicembre 2022, *omissis* – pensionato già dipendente del MIUR, inquadrato nei ruoli del personale ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola (personale ATA) con qualifica di collaboratore scolastico dal 05 aprile 1981 al 4 marzo 2011 - ha

impugnato la sentenza n. 416/2022 della Sezione Campania, con cui è stato respinto il ricorso tendente a ottenere il trattamento di pensione privilegiata.

La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso, per mancata sussistenza della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dal pensionato.

L'appellante ha affidato il gravame ad unico motivo di impugnazione, concernente violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 461/2001 e del d.P.R. n. 1092/1973, art. 64 e ss., sul riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata, lamentando, in particolare, che il Giudice di primo grado non avrebbe fornito una motivazione adeguata al fine di escludere completamente il nesso causale tra il sinistro e le patologie sofferte dal ricorrente, ed ha concluso: ritenuto ammissibile l'appello proposto, rigettata ogni contraria istanza, in totale riforma della impugnata sentenza, accogliere le domande formulate da parte ricorrente in primo grado e per l'effetto riproposte: 1. accertare e dichiarare che le patologie sofferte dal ricorrente e per la quali è stato giudicato inidoneo al servizio, dipendono da causa e/o concausa di servizio; 2. accertare e dichiarare la sussistenza della causa di servizio come conseguenza del rapporto eziopatogenetico tra i fatti di servizio e le infermità ascritte al ricorrente; 3. accertare e dichiarare che le suddette infermità: esiti di frattura diafisi femorale sx; insufficienza venosa cronica arti inferiori patite da *omissis*, siano ascrivibili, ai fini della pensione privilegiata ordinaria, per cumulo,

alla Tabella A, Categoria VII annessa al DPR 834/1981; 4. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione privilegiata; 5. conseguentemente condannare parti convenute, ognuna per quanto di propria competenza, al riconoscimento della pensione privilegiata al ricorrente; 6. condannare parti convenute, ognuna per quanto di propria competenza, alla corresponsione delle somme arretrate a titolo di differenze di rateo maturate e non liquidate, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione, come per legge; 7. con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

L'Inps si è costituito con memoria depositata il 24 novembre 2023, deducendo che l'avverso appello conterrebbe evidenti profili di inammissibilità per violazione dell'art. 170 del c.g.c., poiché esso ha censurato la sentenza impugnata proponendo una rilettura degli elementi di fatto e della documentazione versata in atti che si pone fuori dal perimetro del giudizio di secondo grado, limitato ad uno scrutinio di legittimità: peraltro, la motivazione posta a fondamento della decisione oggi in contestazione apparirebbe del tutto ineccepibile e coerente con il quadro sottoposto al vaglio giudiziario: concludendo per il rigetto integrale del gravame.

Il Ministero dell'istruzione non è costituito in giudizio.

All'odierna udienza del 14 dicembre 2023, le parti presenti hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni come in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Ministero dell'istruzione, il quale, pur essendo stato evocato nel presente giudizio, non si è costituito.

Occorre vagliare, ancora in via preliminare, l'ammissibilità dell'appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui "nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni". Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con la disciplina di legge vigente. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

Ciò posto, i motivi di impugnazione si presentano, complessivamente considerati, come una censura di motivazione contraddittoria e apparente verso la sentenza impugnata, che è l'unico profilo che consente la cognizione di questo Giudice d'appello in sede pensionistica, sulla base di quanto disposto dal vigente art. 170 c.g.c. e in precedenza dall'art. 1, comma 5, del d.l. n. 453 del 1993, convertito nella legge n. 19 del 1994, modificato dal d.l. n. 543 del 1996, convertito in legge n. 639 del 1996.

È d'uopo precisare che la sentenza n. 10/QM/2000 delle Sezioni Riunite aveva avuto modo di indicare che "il legislatore ha inteso

parificare a questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti” le questioni relative a dipendenza, classifica o aggravamento di infermità, poiché già oggetto di “un procedimento fortemente garantistico” in sede amministrativa, sicché anche tali questioni possono essere dedotte in appello solo per mancanza o mera apparenza di motivazione. Secondo l'insegnamento del Giudice di legittimità, il vizio di omessa o insufficiente motivazione è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale oblitterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettivo carenza del procedimento logico che l'ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento; non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuito agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo, teso ad ottenere una nuova pronuncia di fatto (Cass. SS.UU. n. 24148/2013).

L'appellante ha incentrato il proprio gravame sull'ipotesi che il Giudice di primo grado non avrebbe esaminato, valutato e motivato le risultanze degli atti di causa in maniera completa e adeguata ed ha assunto che si tratterebbe di fatti e risultanze tecniche documentali, dalle quali si trarrebbero gli elementi essenziali in punto di rilevanza delle infermità sofferte; nella prospettiva

difensiva dell'appellante, le carenze motivazionali della sentenza impugnata dovrebbero portare ad una decisione di merito in sede di appello ovvero in subordine ad un rinvio al Giudice di primo grado.

Nel caso di specie, emerge dal provvedimento impugnato che il Giudice *a quo* ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie, in quanto l'incidente occorso all'attuale appellante il 17 ottobre 1987 è stato provocato da uno stato gravemente colposo.

Il Giudice di primo grado ha condivisibilmente tenuto conto di quanto riportato - in ordine all'infermità "frattura diafisi femorale sx, contusione reg. ant. dx, contusioni escoriate multiple" - nel documento della C.M.O. di Milano, in data 1° febbraio 1990, laddove è stata rilevata una responsabilità gravemente colposa a carico del ricorrente nella verifica dell'incidente stradale, atteso il mancato rispetto dello stop, peraltro comprovato dal verbale dei carabinieri quale atto fidefacente. Conseguentemente, data l'assenza di cause di giustificazione, la richiamata condotta ha determinato l'interruzione del nesso causale tra l'attività lavorativa e l'infermità cagionata dal sinistro che, per l'effetto, risulta non dipendente da causa di servizio, in quanto non rientrante nella casistica dell'infortunio in itinere. Per le altre patologie lamentate in ordine a "insufficienza venosa arti inferiori e gozzo multi nodulare", il Giudice di primo grado ha tenuto conto delle valutazioni, ritenute ragionevoli e prive di vizi logici, con cui il Comitato di verifica delle cause di servizio, in data 13 maggio 2013, ha negato la dipendenza da fatti di servizio delle indicate infermità, sul presupposto della

loro natura congenita ed ereditaria, rimarcando, altresì, l'inidoneità degli eventi di servizio ad incidere sulle stesse in senso aggravativo. Il Giudice di primo grado ha infine adeguatamente valutato che il ricorrente non ha fornito allegazione né prova di elementi in grado di comprovare il nesso eziologico tra le infermità lamentate ed i fatti di servizio, riscontrandosi, viceversa, agli atti di causa le relazioni mediche di organi sanitari pubblici contenenti valutazioni di non dipendenza da causa di servizio.

Le statuizioni della Sezione territoriale si mostrano corrette e coerenti con l'impianto motivazionale del provvedimento giudiziale.

Atteso che la motivazione della sentenza impugnata trova coerente riscontro nell'esame degli atti, si reputa che le censure svolte dall'appellante siano infondate, in quanto volte ad inficiare la idoneità motivazionale della sentenza stessa e la sua completezza, al fine esclusivo di contestarne la decisione nel merito sul rigetto della pretesa pensionistica fatta valere e per giungere ad un riesame di questioni di fatto, contestando il convincimento del giudice che si è fondato motivatamente sulle risultanze documentali e su condivisibili valutazioni del materiale probatorio versato in giudizio.

È da precisare che non configura violazione di legge, né carenza motivazionale, la eventuale non menzione di tutta la documentazione esaminata e/o degli atti che hanno concorso a formare, favorevolmente o sfavorevolmente all'interessato, il convincimento del giudicante, ovvero l'indicazione della loro

influenza o ininfluenza a tal fine, rientrando nella discrezionalità espositiva del giudicante, anche per ragioni di economicità di giudizio, la limitazione in motivazione ai soli aspetti rilevanti per la decisione adottata.

Conclusivamente, in relazione a quanto già esposto - che si ritiene peraltro assorbente dei profili esposti nel gravame che attengono al sindacato fattuale della vicenda, sottratto alla cognizione di questo giudice di appello - la sentenza impugnata è esente dalle violazioni di legge e dalle carenze motivazionali indicate nel gravame, in quanto risulta congruamente argomentata, oltre che esente da contraddittorietà. Escludendosi la sussistenza di una ipotesi di omessa pronuncia ovvero di apparente/omessa motivazione, i motivi di impugnazione sono quindi infondati.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello va dunque respinto.

Le spese di difesa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dell'Inps; nulla per le spese in favore del Ministero dell'istruzione, stante la mancata costituzione in giudizio.

Non vi è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello iscritto

al n. **60423** del registro di segreteria proposto da *omissis* e conferma l'impugnata sentenza. Liquidata le spese in complessivi euro 1,500,00 (millecinquecento/00), oltre Iva, cpa e rimborso spese forfetarie, se dovuti, in favore dell'Inps. Nulla per le spese di giudizio, stante la natura previdenziale della controversia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 07/02/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi